CITTA' DI JESOLO



PROVINCIA DI VENEZIA Corpo Polizia Locale

Ufficio Pianificazione Viabilità

Ordinanza nº 74 /2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA

Premesso che parte della via Pirami, tratto dal civico 14/b sino al civico 37 di questo Comune sarà interessata da occupazione della sede stradale per lavori di realizzazione di una pista ciclopedonale; **Vista** la richiesta della ditta Gregolin Lavori Marittimi s.r.l., con sede in Cavallino Treporti, via Vivaldi n° 4/2 (prot. 44840 del 11/7/2016), con la quale chiede la chiusura di parte della sede stradale per l'esecuzione dei lavori in premessa citati;

Preso atto che il tratto stradale in premessa citato è strada comunale extraurbana;

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione:

Visto l'artt. 1 - 7 - 158 e 159 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285;

ORDINA

- che dal 12/7/2016 sino al termine dei lavori e comunque entro e non oltre il 30/5/2017, nelle zone e per i lavori in premessa citati, come da allegata planimetria, la circolazione dei veicoli e dei pedoni sia opportunamente regolamentata: vietata – per veicoli superiori a m.p.c. 3.5 t, eccetto autobus del servizio pubblico, deviata, resa a senso unico di marcia o alternato, regolato da movieri o da impianto semaforico, secondo le esigenze del caso e per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle opere;
 - a. altresi:
 - che l'area di cantiere (superiori a 07 gg.) sia delimitata con cartelli del tipo "segnali temporanei – tabella lavori" figura 382 – art. 30 del D.P.R. 495/92;
 - che l'area del cantiere sia delimitata e segnalata così come disposto dall'art.
 e seguenti del D.P.R. 495/92;
 - che la visibilità notturna e/o in tutti i casi di scarsa visibilità, della segnaletica e del cantiere dovrà essere assicurata - art. 36 D.P.R. 495/92;
 - IV. che la velocità massima sia ridotta (progressivamente da 100 m. antecedenti area di cantiere) a 30 km/h;
 - V. che a partire da 100 m. antecedenti l'area di cantiere, sia vietato il sorpasso a tutti i veicolo a motore;
 - VI. che la circolazione sia vietata ai veicoli avente larghezza massima superiore a m 2.20, eccetto autobus servizio pubblico;
 - VII. inoltre è fatto obbligo, a carico alla ditta esecutrice dei lavori, di installare apposita segnaletica di preavviso della parziale o totale chiusura della sede stradale, in corrispondenza dei nodi di traffico maggiormente importanti e che siano <u>chiaramente segnalati</u>, alle prime intersezioni utili, i percorsi alternativi e le deviazioni.

Che la ditta esecutrice dei lavori, avrà cura di installare e mantenere perfettamente efficiente la segnaletica occorrente, a norma del D. Lgs. 285/92, del D.P.R. 495/92, del disciplinare tecnico - segnaletica temporanea, di cui al D.M. 10/7/2002 e successive modifiche / integrazioni - norme correlate e ad ottemperare a quanto previsto dal D. Interministeriale del 4/3/2013 - in relazione all'articolo 161, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 81/2008.

Alla presente ordinanza potranno essere concesse deroghe a seguito istanze debitamente motivate e documentate.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione a Afrister delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37 comma 3° del D. Lgs. n° 285/92; Tributal Amministrativo Regionale del Veneto in applicazione della Legge 6/12/71, n° 1034.

Nel periodo in parola è sospesa ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza



CITTA' DI JESOLO

PROVINCIA DI VENEZIA Corpo Polizia Locale Ufficio Pianificazione Viabilità

E' fatto oboligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.

Dalla Residenza Municipale, lì 11 luglio 2016

IL COMANDANTE PL Dott. Claudio Vanin



IL DIRIGENTE Dott.ssa Gidlia SCARANGELLA -



IL DIRIGENTE DEL II SETTORE dott. Massimo Ambrosin